COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio comunale di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.15 del Registro data 23.07.2020

OGGETTO: Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) - Anno 2020 - Conferma tariffe Tari 2019 - Deliberazione C.C.n.13 del 20.03.2019

L'anno **duemilaventi**, il giorno ventitré del mese di luglio, convocato per le ore 18 dal Presidente del Consiglio **Cav. Dott. Pietro Scravaglieri**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria all'aperto, in Piazza Aldo Moro, con **l'osservanza delle misure igieniche e per la tutela della sanità pubblica, come previsto dalla vigente normativa emanata dal Governo per l'emergenza sanitaria anti Covid-19.**

Alla prima convocazione di oggi, partecipata agli interessati a norma di legge, risultano presenti al 1° appello nominale n.8 Consiglieri.

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	
SCRAVAGLIERI PIETRO	P		
INGRASSIA MARCO	P		
PROIETTO ROSALINDA	P		
MAZZAGLIA ADELE	P		
RIZZO ROBERTA	P		
CASTIGLIONE PROSPERO	P		
PICONE GIUSEPPE	P		
PRIVITERA SANTO		A	
TURANO CATERINA	P		
IACONA CONCETTA		A	

Totale 08 02

Presiede il **Cav. Dott. Pietro Scravaglieri.**

Sono presenti il **Sindaco Dott. Carmelo Scravaglieri, la Vice Sindaca Rita Papa e l'Assessore Roberta Rizzo.**

Partecipano, a supporto del Consiglio, il Segretario Comunale, **dott. Filippo Ensabella e il dr. Nicolò Saccullo (Responsabile Urp e incaricato alla verbalizzazione).**

Presenti pure il Responsabile ad interim del 1° Settore AA.GG., Dr.

Indelicato Gaetano, ed esponenti della Polizia Locale.

Il **Presidente illustra l'argomento ed evidenzia:** anche per quest'anno la legge ci impone di approvare le stesse tariffe dello scorso anno. Questa è la proposta avanzata dagli uffici. Come ricorderemo, a seguito dell'impegno del sottoscritto con la collaborazione del Consigliere Castiglione, il Consiglio approvò le nuove tariffe, spalmando la somma con i coefficienti previsti, e ciò ha permesso di rivedere le tariffe e l'80% dei cittadini ha conseguito notevoli risparmi per le abitazioni. Qualcosa è cambiata per le attività. In questi giorni sono stato fuori sede e mi è giunta notizia che per la gestione dei rifiuti solidi urbani sono emerse situazioni anomale. Questa ditta ha già licenziato due operatori e un terzo sarebbe in itinere. Ciò mi turba perché si tratta di padri di famiglia. Non capisco il perché. Dopo oltre 20 anni di lavoro questi dipendenti hanno dovuto subire un grave provvedimento. Che cosa sta succedendo? Ne avevo parlato col Sindaco e pensavo che stesse risolvendo. Invito il Sindaco a verificarne i veri motivi. Non è possibile che una ditta esterna possa permettersi questo. In atto c'è una causa al Tar avviata da una ditta locale nei confronti del Comune. Ma saranno i giudici ad esaminare la questione. La problematica dovrà essere bene attenzionata. L'Amministrazione intervenga. Possiamo istituire una commissione su questa vicenda.

Il Sindaco: non mi pare che questa discussione faccia parte dell'Odg, ma visto che è stato tirato fuori l'argomento, dico che la settimana scorsa abbiamo parlato con l'avvocato della ditta. (*contestazioni provengono da alcuni cittadini fra il pubblico posto dietro il muretto della piazza e da altri cittadini seduti di fronte ai Consiglieri. Il Presidente invita il pubblico a non disturbare i lavori del Consiglio. Intervengono il comandante della Polizia locale ed altri vigili urbani a tacitarli*). Nel frattempo si è verificata un'altra questione: chi è interessato dovrebbe dire grazie al Presidente, ma anche al Sindaco. E' strano che una tipologia di impiegati crei problemi e altri dipendenti no. Ci sarebbero delle gravi accuse. Si parla di abbandono del posto di lavoro.

Il Presidente interviene ancora a tacitare le voci provenienti dal pubblico: altrimenti sarò costretto a interrompere i lavori del Consiglio.

IL Sindaco: vorrei chiarire che da parte di questa Amministrazione non c'è nessuna azione di persecuzione. Sarà il giudice a decidere.

Il Consigliere Prospero Castiglione: la solidarietà del Consiglio ai dipendenti licenziati va data. Con le tariffe Tari rimodulate le famiglie hanno conseguito risparmi. Questo perché non si dica che i Consiglieri restino inerti. I cittadini non hanno pagato 1 centesimo in più. Pare che il nuovo piano debba passare da 590 mila euro a 740 mila euro. Questo mi preoccupa non poco. Non si sa quello che accadrà domani. Si sta prospettando addirittura il nostro ingresso nella Srr regionale. Questo sarà l'argomento dei prossimi giorni. E saremo disponibili persino a fare le barricate.

La Consigliera-Assessore Roberta Rizzo: penso che sia doveroso esprimere la nostra solidarietà a qualsiasi lavoratore abbia perso il lavoro in modo ingiustificato. Chiedo che venga messo a verbale che la sottoscritta prende le distanze dalle dichiarazioni testè espresse, che sono dichiarazioni che rasentano il penale. Ciò mi suscita notevole turbamento. Quindi mi dissocio assolutamente da tali esternazioni e invito coloro che siano a conoscenza di reati a recarsi alla Procura della Repubblica. Ciò spetta a ciascun cittadino. Chi ha sbagliato è giusto che paghi e ne risponda nelle sedi opportune.

Il Presidente: questa presidenza illazioni non ne fa. Ho solo espresso un pensiero. Ho detto che ci sono indagini in corso. I ricorsi dei dipendenti. Abbiamo chiesto che si attenzioni la questione. Non stiamo rasentando l'illegalità.

La Consigliera-Assessore Roberta Rizzo: ho detto che potrebbero ravvisarsi fattispecie di illegalità. Se qualcuno ha sbagliato ne risponderà nelle sedi opportune.

Il Presidente: ognuno si assuma le proprie responsabilità. Noi ci assumiamo le nostre su tutti i problemi di Catenanuova.

Consigliere Prospero Castiglione: volevo ringraziare anch'io la Dott. Maugeri, che è stata revisore anche nella precedente Amministrazione dov'ero Presidente del Consiglio, svolgendo un buon lavoro.

Il Presiente: la dott. Maugeri non potrà più essere revisore qui.

Non ha presentato neanche l'istanza per il nuovo bando. Oggi ci è pervenuta una lettera da parte dei Consiglieri per delle modifiche sulla Tari, ma non è possibile ora. Sarà per il 2021.

Il Presidente, in assenza di interventi, pone il punto n.4 alla votazione del Consiglio: presenti e votanti n.8 Consiglieri, voti favorevoli n.8. Il punto è approvato all'unanimità. Il voto è stato espresso per alzata di mano. Anche la successiva votazione, per conferire all'atto l'immediata esecutività, riscuote esito favorevole come sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la proposta al 4° punto all'O.D.G. **integrativo** prot. nr.5737 del 17.07.2020, ad oggetto: **"Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) - Anno 2020 - Conferma tariffe Tari 2019 - Deliberazione C.C.n.13 del 20.03.2019",**
- **VISTO** l'esito favorevole delle due votazioni sopra riportate;
- **VISTO** il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;
- **VISTO** L'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;

D E L I B E R A

DI APPROVARE all'unanimità la proposta posta al 4° punto all'O.D.G. integrativo prot. nr.5737 del 17.07.2020, ad oggetto: **"Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) - Anno 2020 - Conferma tariffe Tari 2019 - Deliberazione C.C.n.13 del 20.03.2019",** che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, **e di conferire all'Atto l'immediata esecutività.**

Comune di Catenanuova
(Libero Consorzio di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
nr. 13 del 07 luglio 2020

OGGETTO: **TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE TARI 2019 - DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 29/03/2019 -**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;

Visti, inoltre,

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..."* (lett. f);
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
  - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamate, quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2020;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il successivo comma 683, a mente del quale *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che *"... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ..."*;

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 13 del 29/3/2019;

Richiamati anche,

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID - 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,

n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle *"Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6..."* con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico - finanziari;

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte *"Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale *"... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al prossimo 31 luglio 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 - bis e comma 15 - ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/18.08.2000;

per quanto sopra e richiamate per intero le motivazioni espresse in premessa,

PROPONE DI DELIBERARE

1. approvare per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera n. C.C. n. 13 del 29/3/2019;

2. dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3. dare, altresì, atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cu al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%;

4. trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

e infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI, per l'anno 2020,

DELIBERA, inoltre,

1. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)
13 LUG 2020
Prot. n. 5601

COMUNE DI CATENANUOVA
L'ORGANO DI REVISIONE:
DR. FRANCESCA MAUGERI

VERBALE N. 12 DEL REVISORE UNICO DEL 10.07.2020

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2020 – Conferma tariffe Tari 2019 – Deliberazione C.C. n° 13 dal 29.03.2019"

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di luglio la dott.ssa Francesca Maugeri, Revisore Unico del Comune di Catenanuova,

VISTA

La proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 2020 comunicata a mezzo pec il 09.07.2020

RILEVATO

Che l 'art. 239 comma 1, lettera b) n° 7 del Dlgs n° 267/2000 prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione di tributi locali

PRESO ATTO

Che a tutt'oggi non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2020 in materia di TARI

Che a norma dell'art. 107, comma 5 del D.L 18/2020 i Comuni possono approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dai responsabili di settore

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con delibera CCn° 13 del 29.03.2019 purchè entro il 31.12.2020 venga determinato e approvato il PEF 2020.

Il Revisore
Dr. Francesca Maugeri

Proposta di Deliberazione di consiglio comunale n.13 del 7 Luglio 2020

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

.....

.....

Lì, 07.07.2020

IL RESP. DELL'UFFICIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: .....

.....

.....

Lì, 07.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Rosalinda Proietto	*Dr. Pietro Scravaglieri*	*Dr. Filippo Ensabella*

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione e/o conoscenza all'ufficio:

SEGRETERIA SINDACO		SETTORE I AFFARI GENERALI - AMMISTRATIVO	
CONSIGLIERI		SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO	
		SETTORE III URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE	
		SETTORE IV DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE	
		SETTORE IV SOLIDARIETA' SOCIALE	
		SETTORE V POLIZIA MUNICIPALE	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15

in data 24/07/2020

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- [x] diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- [ ] diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 23-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Filippo Ensabella